



## COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO

Provincia di Lecce

Piazza Municipio n. 2 – Acquarica del Capo

[www.comuneacquaricadelcapo.le.it](http://www.comuneacquaricadelcapo.le.it)

Tel. 0833 721106 - Fax 0833 730256

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 39

Lì,

22.08.2018

Oggetto: Obbligo vaccinale per gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali.

### IL SINDACO

**Premesso** che con D.L. 7 giugno 2017, n. 73 "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*", convertito con l. 31 luglio 2017, n. 119, è stato previsto che le dodici vaccinazioni (rese obbligatorie con il predetto provvedimento) costituiscono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia per i bambini da 0 a 6 anni; pertanto per l'anno scolastico 2017/2018 per poter frequentare la scuola è stato necessario preventivamente produrre il certificato di avvenuta vaccinazione del bambino, non essendo sufficiente una mera autocertificazione, con la previsione, altresì, che la violazione dell'obbligo vaccinale comporta sanzioni pecuniarie;

**Preso atto** che la Circolare Miur - Ministero della Salute del 6 luglio 2018 avente ad oggetto "*adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative - nuove indicazioni operative per l'anno scolastico - calendario annuale 2018/2019*", nonché il testo della legge di conversione del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 c.d. Milleproroghe - non ancora convertito in legge - approvato al Senato nella seduta del 6 agosto 2018 (ed in attesa di approvazione alla Camera), hanno previsto il rinvio all'anno scolastico 2019/2020 dell'applicazione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenti sanzioni per i genitori di bambini da 0 a 6 anni sprovvisti di certificati vaccinali, sancendo che per l'anno scolastico 2018/2019 ai fini dell'iscrizione e della frequenza nelle scuole, sarà sufficiente la presentazione di un'autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione sottoscritta da parte dei genitori;

**Richiamato** l'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che sancisce che non è possibile avvalersi della autocertificazione per i certificati medici, sanitari, ecc.;

**Considerato** che in quanto mai abrogato, è efficace il D.L. 7 giugno 2017, n. 73 "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*", convertito con l. 31 luglio 2017, n. 119 (c.d. legge Lorenzin) e, per l'effetto, sussiste l'obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie dalla normativa richiamata: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;

**Considerato**, altresì, che il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 c.d. Milleproroghe **non è ancora stato convertito in legge**;

**Ritenuto** che la Circolare Miur - Ministero della Salute del 6 luglio 2018 avente ad oggetto "*adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative - nuove indicazioni operative per l'anno scolastico - calendario annuale 2018/2019*", **non può consentire la non applicazione di quanto previsto dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"**, convertito con l. 31 luglio 2017, n. 119 (c.d. legge Lorenzin) in quanto fonte subordinata alla legge;

**Dato atto** che le malattie infettive (tubercolosi, parassitosi intestinali e cutanee, epatite B, malattie esantematiche, ecc..) rappresentano senza dubbio uno dei maggiori problemi per la salute pubblica costituzionalmente garantita, e che negli ultimi anni si sta assistendo ad un evidente calo delle coperture vaccinali, che non si può né ignorare né sottovalutare;

**Considerato** che il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini e, pertanto, è competente all'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

**Tenuto conto** che le scuole sono frequentate anche da bambini affetti da vari tipi di immunodepressione, conseguentemente ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute;

**Visto** l'art. 32 della Costituzione e nel rigido rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia;

**Visto** il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

### ORDINA

*Richiamato tutto quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale de presente provvedimento*

**che per l'anno scolastico 2018/2019 nessun bambino al di sotto dei 6 anni venga ammesso a frequentare la scuola senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege.**

### DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza per la sua osservanza a tutti i Dirigenti scolastici, ai titolari di asili nido e scuole materne presenti nel territorio comunale;
2. La trasmissione per conoscenza:
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla Asl di Lecce;
  - alla Prefettura di Lecce; al Ministro della Salute.
3. La massima divulgazione della presente Ordinanza che sarà:
  - pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
  - resa nota sul sito internet istituzionale del Comune di Acquarica del Capo;
  - portata a conoscenza della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati con ogni mezzo ritenuto idoneo.

### AVVISA

L'inosservanza degli obblighi sanciti con la presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Sindaco  
Dott. Francesco FERRARO